



1° luglio 2022

Direttive amministrative riviste [BNB1]

Concernenti l'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci

Volte all'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di origine non preferenziale

Inhalt

1	Introduzione	4
2	Disposizioni generali dell'OAO e dell'OAO-DEFR.....	5
2.1	Determinazione dell'origine non preferenziale (criteri d'origine A–D)	5
2.2	Prove documentali per merci d'origine estera (criterio d'origine G).....	6
2.3	Altre attestazioni (criterio d'origine E).....	6
2.4	Traffico di perfezionamento (criterio d'origine F).....	6
2.5	Tolleranza	6
2.6	Lavorazione o trasformazione insufficienti.....	6
2.7	Unità determinante per la definizione dell'origine	7
2.8	Elementi neutri	7
2.9	Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature (criteri d'origine H e I)	7
3	Prescrizioni d'applicazione	7
3.1	Determinazione dell'origine non preferenziale	8
3.2	Unità determinante per la definizione dell'origine; gruppo o composizione di prodotti.....	8
3.3	Imballaggi	9
4	Prescrizioni amministrative, documenti e attestazioni.....	9
4.1	Domande di attestazione per prove documentali	9
4.2	Prove documentali dell'origine non preferenziale	9
4.3	Dichiarazione d'origine a lungo termine (dichiarazione generale del fornitore) 9	
4.4	Particolarità delle prove documentali.....	10
4.5	Condizioni per il rilascio delle prove documentali.....	10
4.6	Moduli	10
4.7	Obbligo di conservare i giustificativi.....	10
4.8	Controlli a posteriori.....	10
4.9	Richiamo e revoca di prove documentali.....	11
4.10	Giustificativi ammessi come prove dell'origine.....	11
5	Procedura di richiesta semplificata ed elettronica per il rilascio di prove documentali dell'origine	12
5.1	Basi legali della procedura di richiesta semplificata	12
5.2	Oggetto e vantaggi della procedura di richiesta semplificata	12
5.3	Condizioni per la concessione della procedura di richiesta semplificata.....	12
5.4	Concessione dell'accordo sulla semplificazione della procedura «standard» e «esteso»	13
5.5	Procedura di autenticazione elettronica.....	14
5.6	Marchio «ICC» – portale di verifica per la procedura elettronica.....	15
6	Origine estera.....	15
7	Uffici emittenti	16
7.1	Competenze territoriali	16

7.2	Coordinate degli uffici emittenti.....	16
7.3	Obbligo di informare.....	16
7.4	Obbligo d'esame e segreto d'ufficio.....	16
7.5	Commissione dell'origine.....	16
8	Assistenza amministrativa internazionale.....	16
9	Allegati 1-7.....	17
	Allegato 1.....	17
	Allegato 2.....	19
	Allegato 3.....	20
	Allegato 4.....	23
	Allegato 5.....	25
	Allegato 6.....	27
	Allegato 7.....	29

1 Introduzione

Le regole d'origine non preferenziale servono a determinare il Paese d'origine delle merci in vista dell'attuazione delle misure di politica commerciale, come i dazi antidumping, gli embarghi commerciali o le misure di salvaguardia. Esse servono altresì per le statistiche commerciali, gli appalti pubblici e l'indicazione dell'origine.

In Svizzera, l'origine non preferenziale delle merci è determinata al momento dell'esportazione sulla base dei criteri definiti nell'ordinanza del 9 aprile 2008¹ sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci ([OAO](#)) e nell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008² sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci ([OAO-DEFR](#)). Su richiesta di un esportatore o di un fornitore nazionale, una prova documentale dell'origine non preferenziale (*certificato d'origine, attestazione d'origine o attestazione interna*) è rilasciata dall'ufficio emittente della camera di commercio interessata. La prova documentale comprova l'origine non preferenziale della merce. La prova documentale viene presentata, su richiesta, alle autorità competenti del Paese d'importazione. Le prove documentali dell'origine non preferenziale sono a volte richieste da attori privati (p. es. banche) come documenti «ufficiali» per stabilire gli accrediti.

In numerosi Paesi, segnatamente quelli che applicano misure di politica commerciale come gli Stati Uniti o l'Unione europea (UE), l'origine non preferenziale è determinata dal Paese d'importazione stesso sulla base delle proprie regole d'origine non preferenziale. Al momento dell'importazione in questo Paese, la prova documentale dell'origine non preferenziale del Paese d'esportazione non è in alcun modo determinante ai fini dell'applicazione delle misure di politica commerciale.

Le regole d'origine non preferenziale non vanno confuse con le regole d'origine preferenziale. Queste ultime determinano se le merci scambiate possono essere considerate originarie ai sensi dei sistemi o degli accordi preferenziali e dunque beneficiare delle concessioni tariffali previste dal [sistema di preferenze generalizzate \(SPG\) a favore dei Paesi in sviluppo](#) o dagli [accordi di libero scambio](#).

Le regole d'origine non preferenziale non vanno inoltre confuse con quelle relative a «[Swissness](#)», ovvero la legislazione che rafforza la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Essa introduce regole chiare per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere a fini pubblicitari, allo scopo di evitare gli utilizzi abusivi e preservare il valore del «marchio Svizzera» a lungo termine.

¹ RS 946.31

² RS 946.311

2 Disposizioni generali dell'OAQ e dell'OAQ-DEFR

2.1 Determinazione dell'origine non preferenziale (criteri d'origine A–D)

In Svizzera vengono impiegate due nozioni di base per determinare l'origine non preferenziale delle merci:

- **Ottenimento o fabbricazione totale in Svizzera (criterio d'origine A)**

Se un solo Paese interviene nella fabbricazione o nell'ottenimento di una merce, si tratta di un «prodotto totalmente ottenuto o fabbricato». In pratica, tale nozione si applica essenzialmente ai prodotti ottenuti o fabbricati nel loro stato naturale. All'[articolo 10 OAQ](#) sono elencati i prodotti considerati totalmente ottenuti o fabbricati.

- **Lavorazione o trasformazione sufficienti**

Secondo [l'articolo 11 OAQ](#), se più Paesi intervengono nella fabbricazione di una merce, l'origine non preferenziale svizzera è determinata secondo il criterio della lavorazione o trasformazione sufficiente. Criteri relativi alle lavorazioni o trasformazioni sufficienti:

- **Criterio del valore (criterio d'origine B):**

il valore di tutti i materiali d'origine estera utilizzati per la fabbricazione di un prodotto non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica. Per l'applicazione di tale criterio è inoltre necessario che la merce in Svizzera sia stata sottoposta a una lavorazione che va oltre un trattamento minimo secondo [l'articolo 13 OAQ](#) (per maggiori dettagli vedi [punto 3.1](#)).

- **Cambiamento di voce (criterio d'origine C):**

il prodotto ottenuto o fabbricato è classificato in una voce a quattro cifre del Sistema armonizzato³ [\[BNB2\]](#) (SA) diversa rispetto a quelle dei prodotti d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione.

- **Criterio delle regole di lista (criterio d'origine D):**

tale criterio si applica come alternativa ai criteri B e C per i prodotti di determinate voci del SA (vedi [allegato 2 tabelle 1 e 2 OAQ-DEFR](#)). Per i prodotti dell'allegato 2 tabella 1 OAQ-DEFR il carattere originario può essere determinato sulla base dei criteri ivi fissati o applicando i criteri B e C. Per i prodotti del capitolo 91 indicati nell'allegato 2 tabella 2 OAQ-DEFR, i criteri della tabella devono essere soddisfatti affinché un prodotto ottenga l'origine non preferenziale svizzera. Per tali prodotti non è possibile applicare i criteri B e C. Fanno eccezione le voci del SA 9106 e 9107. La menzione «**ex**» figurante davanti alla voce a quattro cifre del SA significa che la regola non si applica a tutti i prodotti classificati a questa voce, ma unicamente a quelli che rientrano nella designazione della merce della voce del SA in questione.

³ Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; [RS 0.632.11](#)

2.2 Prove documentali per merci d'origine estera (criterio d'origine G)

L'origine non preferenziale estera di una merce può essere attestata sulla base delle prove dell'origine non preferenziale o preferenziale indicate al [punto 4.10](#).

2.3 Altre attestazioni (criterio d'origine E)

In virtù dell'[articolo 4 OAO](#), gli uffici emittenti possono attestare le lavorazioni o trasformazioni della merce avvenute sul territorio interno, la spedizione di merce nonché altri fatti verificabili relativi alla merce.

2.4 Traffico di perfezionamento (criterio d'origine F)

A volte le catene di valore internazionali utilizzano il traffico di perfezionamento, segnatamente nel caso in cui tributi doganali o altri tributi sono dovuti in occasione dell'importazione definitiva in un Paese. Il traffico di perfezionamento consente di importare temporaneamente i prodotti in sospensione del dazio e di altri tributi all'importazione nonché di reimportarli dopo lavorazione, trasformazione o perfezionamento, evitando così il pagamento dei tributi dovuti in caso di importazione definitiva.

I prodotti d'origine svizzera oggetto di lavorazione, trasformazione o perfezionamento all'estero conservano l'origine svizzera se il valore aggiunto all'estero non supera il 50 per cento del loro prezzo franco fabbrica.

Se tali prodotti sono reimportati in Svizzera dopo la lavorazione, la trasformazione o il perfezionamento all'estero, si applica il criterio F. Per contro, se i prodotti in questione sono trasportati direttamente al destinatario finale senza tornare in Svizzera, si applicano i criteri B, C e D.

2.5 Tolleranza

Al momento della determinazione del carattere originario di una merce non si tiene conto dei materiali d'origine estera il cui valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto ([art. 11 cpv. 3 OAO](#) e [art. 3 OAO-DEFR](#)), a condizione che tale tolleranza non comporti il superamento della percentuale massima autorizzata secondo la colonna 3 delle liste all'[allegato 2 OAO-DEFR](#).

La tolleranza non può tuttavia essere applicata se si ricorre a un criterio del valore (criteri d'origine B e D).

2.6 Lavorazione o trasformazione insufficienti

Le lavorazioni o trasformazioni insufficienti elencate all'[articolo 13 OAO](#) non conferiscono mai l'origine svizzera a merci, indipendentemente dal fatto che aumentino il valore del 50 per cento o provochino un cambiamento della voce del SA.

2.7 Unità determinante per la definizione dell'origine

Se più parti di una macchina o di un altro prodotto oppure un gruppo o una composizione di prodotti rappresentano un'unità dal punto di vista della classificazione (cioè sono classificati insieme a un'unica posizione del SA), essi costituiscono, nel loro insieme, l'unità da prendere in considerazione per la determinazione dell'origine. In questo modo, l'origine è attestata per il prodotto completo oppure per il gruppo o la composizione di prodotti nella sua totalità ([art.14 OAO](#)^[BNB3]; per maggiori dettagli vedi [punto 3.3](#)).

Nel caso di un invio composto da prodotti fra loro uguali, classificati nella stessa posizione del SA, per determinarne l'origine occorre considerare ogni prodotto singolarmente.

2.8 Elementi neutri

Secondo [l'articolo 15 OAO](#), per la determinazione dell'origine non preferenziale non devono essere considerati i costi di energia, combustibili, impianti, equipaggiamenti, macchine e attrezzature, né di prodotti che non entrano, né sono destinati a entrare, nella composizione definitiva del prodotto.

2.9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature (criteri d'origine H e I)

- **Criterio d'origine H:** [l'articolo 4 capoverso 1 OAO-DEFR](#) prevede, per maggiore semplicità, che gli accessori, i pezzi di ricambio e le attrezzature abbiano la stessa origine di strumenti, macchine, apparecchi o veicoli dei capitoli 84–92 del SA con i quali sono consegnati come equipaggiamento ordinario, indipendentemente dal fatto che si tratti di accessori, pezzi di ricambio e attrezzature di origine svizzera o estera. L'origine non preferenziale del materiale di consumo (olio, carta ecc.) non può essere attestata con questo criterio d'origine.
- **Criterio d'origine I:** secondo [l'articolo 4 capoverso 2 OAO-DEFR](#), per i pezzi di ricambio essenziali l'origine svizzera dei prodotti può essere attestata se sono destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati (criterio d'origine I) alle condizioni seguenti:
 - si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
 - il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d'origine o di un'attestazione d'origine;
 - il richiedente riporta i dati necessari sulla domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.

3 Prescrizioni d'applicazione

Per l'applicazione dell'OAO e dell'OAO-DEFR, gli uffici emittenti rinunciano a richiedere giustificativi e non controllano le indicazioni relative all'origine o al valore dei prodotti fino a 2000 franchi per articolo e linea tariffale.

Gli uffici emittenti possono tuttavia richiedere una prova, ad esempio se le informazioni sull'origine sulla fattura sono dubbie o non chiare. Gli esportatori devono sempre menzionare l'origine dei prodotti ed essere in grado di fornirne la prova in caso di controlli. Tale sgravio amministrativo non esenta però l'impresa dall'applicare le modalità definite nell'OAO e nell'OAO-DEFR.

Le copie o scansioni di documenti commerciali, attestazioni o certificati sono, in generale, accettati come giustificativi dagli uffici emittenti alla stessa stregua dei documenti originali.

3.1 Determinazione dell'origine non preferenziale

Secondo [l'articolo 11 capoverso 1 lettera a OAO](#), l'origine svizzera di un prodotto può essere attestata se il valore di tutti i materiali d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica (**critério d'origine B**)^[BNB4]. I materiali la cui origine non può essere determinata sono considerati di origine estera.

Prezzo franco fabbrica: è il prezzo pagato al fornitore nella cui impresa è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. Nel prezzo franco fabbrica non sono compresi:

- i tributi interni che possono essere restituiti all'atto dell'esportazione del prodotto, segnatamente l'IVA, nonché tutti i costi che sorgono all'uscita della merce dalla fabbrica, come i costi di trasporto e d'assicurazione;
- gli sconti concessi, ad esempio sconti sulla quantità o sconti temporanei per favorire l'entrata sul mercato. I prezzi non devono essere fittizi.

3.2 Unità determinante per la definizione dell'origine; gruppo o composizione di prodotti

Se una composizione di vari prodotti o un gruppo di prodotti costituisce un'unità dal punto di vista della classificazione nel SA (cioè sono classificati insieme a un'unica voce del SA), l'origine è attestata per la composizione di prodotti o per il gruppo di prodotti nel suo insieme. Esempio: un'installazione con macchine per la fabbricazione di carta (voce 8439 del SA).

Non è necessario che tutti i componenti siano forniti dallo stesso fornitore né a partire dalla Svizzera. Alcuni componenti possono essere spediti direttamente verso il Paese di destinazione da un fornitore estero. Se le condizioni di cui [all'articolo 14 OAO](#) sono adempiute, l'origine svizzera può essere attestata per i componenti esteri del prodotto completo, del gruppo o della composizione di prodotti.

Le spese di montaggio in loco possono essere aggiunte come parte svizzera del prezzo franco fabbrica, se la vendita concerne l'installazione completa e se il montaggio è compreso nel prezzo di vendita. L'esportatore svizzero può tuttavia incaricare del montaggio un'impresa terza (anche con sede all'estero).

Per contro, nel prezzo franco fabbrica non rientrano i costi di trasporto fino all'acquirente.

Le installazioni di questo genere sono spesso esportate in più forniture parziali. Secondo le

esigenze del Paese di destinazione, è possibile rilasciare una prova documentale per ogni fornitura parziale o l'installazione completa. In caso di rilascio di prove documentali per le forniture parziali, l'esportatore deve fare in modo che la prova dell'origine richiesta corrisponda alle merci effettivamente contenute in ogni fornitura.

(Per maggiori dettagli vedi esempi nell'[allegato 1.](#))

3.3 Imballaggi

I consueti imballaggi, cartoni, casse, palette monouso e via di seguito, che sono normalmente venduti con i prodotti in essi contenuti, sono trattati come questi ultimi per quanto riguarda la determinazione del carattere originario del prodotto. Gli imballaggi non consueti (contenitori, bidoni in metallo, palette FFS, casse ecc.) che hanno un valore d'uso proprio e possono essere utilizzati più volte, non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.

(Per maggiori dettagli vedi esempio nell'[allegato 2.](#))

4 Prescrizioni amministrative, documenti e attestazioni

4.1 Domande di attestazione per prove documentali

Le domande di attestazione per prove documentali sono presentate agli uffici emittenti mediante il modulo «Domanda di attestazione» dell'[allegato 6](#) e le spiegazioni che vi figurano, mediante trasmissione elettronica dei dati, invio postale o e-mail contenente le informazioni necessarie al rilascio della prova documentale.

4.2 Prove documentali dell'origine non preferenziale

L'[articolo 3 OAO](#) definisce tre tipi di prove documentali per comprovare l'origine svizzera o estera, il valore e il prezzo di una merce:

- il **certificato d'origine**, redatto sull'apposito modulo ([allegato 4 OAO-DEFR](#));
- l'**attestazione d'origine** (dichiarazione d'origine secondo [l'art. 5 OAO](#)), redatta, unicamente sul territorio svizzero per comprovare l'origine svizzera, su fatture commerciali o su altri documenti commerciali (con l'aggiunta del testo figurante nell'[allegato 5 OAO-DEFR](#));
- l'**attestazione interna**, redatta, unicamente sul territorio svizzero per attestare l'origine estera, su fatture commerciali o su altri documenti commerciali.

Secondo [l'articolo 5 OAO](#), la **dichiarazione d'origine comprova l'origine svizzera** di una merce su fatture commerciali o su altri documenti commerciali conformemente all'[allegato 5 OAO-DEFR](#). Essa vale solamente quale documento di riferimento sul territorio interno.

4.3 Dichiarazione d'origine a lungo termine (dichiarazione generale del fornitore)

Se le condizioni relative all'origine delle merci restano le stesse nel tempo, il fornitore o il commerciante può redigere una dichiarazione d'origine a lungo termine per attestare l'origine non preferenziale svizzera di un prodotto. Oltre alle indicazioni figuranti nell'[allegato 5 OAO-](#)

[DEFR](#), nella dichiarazione d'origine a lungo termine viene menzionato che questa è valida per due anni a partire dalla data in cui è stata redatta. Una volta redatta una dichiarazione d'origine a lungo termine, non è più necessario redarne una per ogni fornitura delle merci interessate.

4.4 Particolarità delle prove documentali

- Prove documentali «**to whom it may concern**»: se la menzione del destinatario della prova documentale manca, occorre apporre l'indicazione «to whom it may concern» o «to order to».
- **Rilascio a posteriori di prove documentali**: si applica la stessa procedura di rilascio, anche se le merci sono già state consegnate.
- **Duplicati** di prove documentali: in caso di bisogno, l'esportatore può, sulla base del riferimento del dossier iniziale, richiedere il rilascio di un duplicato di una prova documentale. Nel duplicato figura la menzione: «Duplicato: sostituisce ... (riferimento della prova d'origine iniziale)». Se necessario, tale menzione figura parimenti sulla fattura.

4.5 Condizioni per il rilascio delle prove documentali

Le prove documentali dell'origine possono essere rilasciate soltanto a persone e imprese con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Non è consentito rilasciare prove documentali a nome di una casa di spedizione (spedizioniere) per merci commerciali di terzi. Se la richiesta per il rilascio di prove documentali si riferisce soltanto a una parte della quantità di merci indicata nella fattura (scarico parziale), il richiedente deve scaricare tale parte sul documento di riferimento e sottoporlo all'ufficio emittente.

4.6 Moduli

Gli uffici emittenti sono responsabili della stampa dei moduli disponibili in formato ridotto negli [allegati 3 e 4 OAO-DEFR](#). Il certificato d'origine va stampato su carta verde. Nel quadro della procedura elettronica è consentito utilizzare carta bianca (vedi [punto 5](#)).

4.7 Obbligo di conservare i giustificativi

Il richiedente deve conservare per almeno cinque anni i giustificativi relativi alle domande delle prove documentali, come anche le copie della dichiarazione d'origine e i rispettivi giustificativi. Da parte loro, gli uffici emittenti devono conservare per almeno cinque anni le domande delle prove documentali e le copie delle fatture commerciali. I giustificativi possono essere conservati in forma cartacea o elettronica.

4.8 Controlli a posteriori

[L'articolo 23 OAO](#) disciplina i controlli a posteriori effettuati dall'ufficio emittente o dall'UDSC.

L'ufficio emittente può, in ogni momento, controllare a posteriori i dati riportati nella domanda di attestazione o nella prova documentale e richiedere campioni della merce nonché informazioni in merito all'ubicazione e alla spedizione delle merci. Inoltre redige un rapporto

interno sul controllo effettuato.

L'UDSC può, in qualsiasi momento, ordinare all'ufficio emittente di effettuare controlli a posteriori o procedere esso stesso a tali controlli.

4.9 Richiamo e revoca di prove documentali

In caso di prove documentali rilasciate a torto, l'ufficio emittente ne ordina il richiamo. Il richiamo deve essere comunicato per scritto al richiedente della prova documentale, impartendo un termine di 30 giorni per inviare la prova documentale all'ufficio emittente. Una volta ricevuta la prova documentale, l'ufficio emittente si occupa dell'annullamento. Se il richiamo rimane senza esito o se la prova documentale rilasciata indebitamente non si trova più in Svizzera, l'UDSC ordina la revoca della prova documentale e informa il richiedente. Quando la revoca è passata in giudicato, l'UDSC può notificarla al destinatario della merce e alle autorità competenti del Paese di destinazione.

4.10 Giustificativi ammessi come prove dell'origine

Per merci d'origine svizzera:

- Dichiarazione d'origine secondo [l'articolo 5 OAO](#)
- Qualsiasi documento commerciale, ad esempio la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o un altro documento commerciale legato alla transazione, che menzioni l'origine svizzera delle merci.

Per merci d'origine estera:

Secondo [l'articolo 17 OAO](#) e [l'articolo 8 capoverso 3 OAO-DEFR](#), l'origine estera della merce può essere comprovata mediante il certificato di base o il certificato di transito oppure tramite un'attestazione interna o un'attestazione equivalente.

Sono considerati giustificativi equivalenti, conformemente all'[articolo 8 capoverso 6 OAO-DEFR](#), le prove dell'origine preferenziale rilasciate nel quadro degli accordi di libero scambio della Svizzera e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁴ nonché del sistema di preferenze generalizzate⁵.

I documenti riportati di seguito sono ammessi come giustificativi:

- certificato d'origine non preferenziale attestato da un'autorità competente estera (p. es. una camera di commercio) o un'attestazione ufficiale equivalente (p. es. fattura del fornitore estero sulla quale l'origine della merce è stata attestata da un'autorità competente);
- dichiarazione d'origine o dichiarazione d'origine a lungo termine (dichiarazione del fornitore), attestata da un'autorità competente (vedi [allegato 3](#));

⁴ [RS 632.421.0](#) e [RS 632.319](#)

⁵ [RS 946.39](#)

- attestazione interna dell'origine per merci terze (secondo [l'art. 3 cpv. 2 lett. c OAO](#));
- le prove dell'origine preferenziale dei Paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) o dei partner di libero scambio della Svizzera e dell'AELS nonché la dichiarazione d'importazione e/o la decisione d'imposizione con l'apposita menzione del trattamento preferenziale.

5 Procedura di richiesta semplificata ed elettronica per il rilascio di prove documentali dell'origine

5.1 Basi legali della procedura di richiesta semplificata

Secondo [l'articolo 20 OAO](#) e [l'articolo 9 OAO-DEFR](#), la concessione della procedura di richiesta semplificata per il rilascio di prove documentali soggiace alle condizioni seguenti:

- le persone e le imprese interessate presentano regolarmente richieste per il rilascio di prove documentali⁶ ;
- esse possono garantire il controllo dell'attestazione originale della merce;
- esse concludono un accordo di semplificazione con gli uffici emittenti, approvato dall'UDSC.

5.2 Oggetto e vantaggi della procedura di richiesta semplificata

Non appena viene steso un accordo sulla semplificazione della procedura, l'ufficio emittente rinuncia a controllare le varie prove dell'origine (giustificativi) sulle quali si basa la richiesta semplificata per il rilascio di prove documentali.

Tale procedura offre alle persone e alle imprese le semplificazioni seguenti:

- semplificazione della richiesta per il rilascio, poiché non è più necessario allegare i giustificativi;
- trattamento rapido da parte degli uffici emittenti, poiché non controllano più i giustificativi;
- durata di validità illimitata delle semplificazioni.

Tuttavia, l'ufficio emittente competente verifica l'esistenza delle prove dell'origine al momento della prima applicazione della procedura di richiesta semplificata e, in seguito, a intervalli di tre anni. In caso di dubbi per quel che riguarda l'origine della merce o in caso di domande da parte dell'impresa, l'ufficio emittente può controllare i giustificativi. La persona o l'impresa si assume le eventuali spese dei controlli documentali.

5.3 Condizioni per la concessione della procedura di richiesta semplificata

Le persone e le imprese che, ai sensi degli [articoli 20 OAO](#) e [9 OAO-DEFR](#), presentano regolarmente richieste per il rilascio di prove documentali e garantiscono il controllo dell'attestazione originale della merce possono beneficiare della procedura di richiesta

⁶ Tale condizione è interpretata in senso ampio dagli uffici emittenti.

semplificata.

Il criterio della garanzia del controllo dell'attestazione originale della merce è soddisfatto d'ufficio/automaticamente se l'impresa beneficia dello statuto di esportatore autorizzato (EA) ai sensi dell'ordinanza del 23 maggio 2012⁷ sul rilascio di prove dell'origine ([RS 946.32](#) [ORPO](#)^[BNB5]);).

L'elenco delle imprese che beneficiano dello statuto di EA è pubblicata alla pagina seguente: [Esportatore autorizzato](#). L'UDSC aggiorna regolarmente l'elenco. Gli uffici emittenti sono tenuti a consultarla quando esaminano il criterio della garanzia del controllo.

Le imprese che non dispongono dello statuto di EA possono concludere un accordo sulla semplificazione della procedura con l'ufficio emittente se presentano regolarmente richieste di prove documentali e se il controllo dell'attestazione originale della merce è garantito secondo [l'articolo 9 OAO-DEFR](#) (vedi lo schema al punto 5.4).

L'accordo tra la persona o l'impresa e l'ufficio emittente deve essere approvato dall'UDSC.

5.4 Concessione dell'accordo sulla semplificazione della procedura «standard» e «esteso»

Gli uffici emittenti rilasciano gli accordi relativi alla procedura di richiesta semplificata ([vedi allegato 4](#))^[BNB6] secondo lo schema sottostante.


Gli uffici emittenti sono esentati dal controllare la capacità delle imprese che beneficiano dello statuto di EA di garantire il controllo dell'attestazione originale della merce. Essi concedono a tali imprese l'accordo sulla semplificazione della procedura a condizione che esse presentino regolarmente richieste di prove documentali.

Per le imprese che non beneficiano dello statuto di EA, gli uffici emittenti concedono l'accordo sulla semplificazione della procedura dopo aver verificato che tali imprese siano in grado di garantire i controlli dell'attestazione originale della merce.

Per le imprese che dispongono di un accordo «standard» da almeno cinque anni o beneficiano dello statuto di EA da almeno cinque anni, gli uffici emittenti possono, se necessario, concedere agevolazioni per i giustificativi ammessi quali prove dell'origine secondo il [punto 4.10](#).

Tali agevolazioni necessitano di un accordo preliminare con l'UDSC e possono essere revocate dagli uffici emittenti in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo dell'origine (vedi accordo «esteso» nello schema).

⁷ RS 946.32



5.5 Procedura di autenticazione elettronica

Secondo [l'articolo 21 OAO](#) e [l'articolo 9 OAO-DEFR](#), gli uffici emittenti possono prevedere il rilascio di prove documentali per via elettronica. La procedura elettronica corrisponde a quella della catena d'accreditamento della Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of commerce ICC, vedi punto 5.6 e [allegato 5](#)).

La procedura di autenticazione elettronica è normalmente utilizzata unitamente alla procedura di richiesta semplificata. Essa offre a persone e imprese le semplificazioni seguenti:

- procedura riconosciuta e standardizzata sul piano internazionale;
- firma elettronica;
- trattamento rapido da parte degli uffici emittenti.

Le condizioni per la concessione della procedura di autenticazione elettronica sono identiche a quelle per la procedura di richiesta semplificata (vedi [punto 5.3](#)). La procedura deve essere svolta regolarmente e garantire la sicurezza dei dati ([art. 21 cpv. 2 OAO](#)).

5.6 Marchio «ICC» – portale di verifica per la procedura elettronica

Gli uffici emittenti della Svizzera e del Liechtenstein fanno parte della catena di accreditamento dell'ICC. L'ICC è ampiamente riconosciuta come garante della qualità dei certificati dell'origine non preferenziale emessi per via elettronica dai Paesi che esigono questo tipo di certificati al momento dell'importazione. Pertanto, oltre al timbro degli uffici emittenti, le prove documentali emesse per via elettronica sono anche munite del timbro dell'ICC nonché di un codice QR. Tale codice consente all'autorità del Paese d'importazione di controllare l'esattezza delle indicazioni della prova documentale (vedi [allegato 7](#)).

6 Origine estera

Secondo [l'articolo 17 OAO](#) e [l'articolo 8 capoverso 3 OAO-DEFR](#), l'origine estera della merce può essere comprovata mediante il certificato di base o il certificato di transito oppure tramite un'attestazione interna o un'attestazione equivalente.

Sono considerati giustificativi equivalenti, conformemente all'[articolo 8 capoverso 6 OAO-DEFR](#), le prove dell'origine preferenziale rilasciate nel quadro degli accordi di libero scambio della Svizzera e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)⁸ nonché del sistema di preferenze generalizzate⁹.

Le dichiarazioni e le dichiarazioni a lungo termine del fornitore sono accettate dagli uffici emittenti quali attestazioni equivalenti dell'origine estera, a condizione che siano attestate da un'autorità competente. Occorre rilevare che le dichiarazioni e le dichiarazioni a lungo termine del fornitore che attestano l'origine non preferenziale possono variare secondo lo Stato membro dell'UE nel quale sono state redatte (vedi [allegato 3](#)).

Il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore per l'origine non preferenziale redatta nell'UE e certificata da una CCI è variabile (da 12 a 24 mesi al massimo).

⁸ [RS 632.421.0](#) e [RS 632.319](#)

⁹ [RS 946.39](#)

7 Uffici emittenti

7.1 Competenze territoriali

La competenza territoriale degli uffici emittenti è disciplinata nell'[allegato 1 OAO-DEFR](#). In principio, un esportatore può ottenere prove documentali soltanto dall'ufficio emittente competente per la zona in cui esso ha il proprio domicilio o la propria sede nella sua giurisdizione ([art. 6 cpv. 2 OAO](#)). In virtù dell'[articolo 6 capoverso 3 OAO](#), gli uffici emittenti interessati possono, d'intesa tra di loro, rilasciare prove documentali a imprese con domicilio o sede al di fuori della propria giurisdizione, a condizione che la merce in questione sia stata fabbricata nella loro giurisdizione. Gli uffici emittenti informano in merito l'UDSC.

7.2 Coordinate degli uffici emittenti

Le coordinate degli uffici emittenti sono pubblicate [qui](#).

7.3 Obbligo di informare

Le persone e le imprese interessate devono poter ottenere dagli uffici emittenti tutte le informazioni utili legate all'origine non preferenziale.

7.4 Obbligo d'esame e segreto d'ufficio

Secondo [l'articolo 22 OAO](#), gli uffici emittenti verificano l'esattezza dei dati figuranti nella richiesta per il rilascio della prova documentale e nella prova documentale stessa ed esaminano se il richiedente adempie le condizioni per ottenere una prova documentale (p. es. iscrizione nel registro di commercio, sede nella loro giurisdizione). In caso negativo o di sospetto fondato per quel che riguarda l'origine o il valore della merce, essi non rilasciano tale prova e informano l'UDSC.

Gli uffici emittenti esercitano una funzione pubblica e pertanto sono tenuti al segreto d'ufficio. Possono fornire informazioni – anche ad autorità svizzere o estere – relative ai casi trattati soltanto su domanda all'UDSC o con sua autorizzazione.

7.5 Commissione dell'origine

La commissione dell'origine è composta da un rappresentante della SECO, da uno dell'UDSC e da rappresentanti degli uffici emittenti.

8 Assistenza amministrativa internazionale

Le autorità doganali estere possono richiedere un controllo del carattere originale non preferenziale soltanto tramite l'UDSC. Conformemente all'[articolo 36 OAO](#), la competenza in materia di assistenza amministrativa spetta soltanto all'UDSC. Su richiesta, esso può confermare a un'autorità estera l'autenticità e l'esattezza delle prove documentali rilasciate sul territorio interno, anche in mancanza di un trattato internazionale.

L'UDSC può delegare il controllo a posteriori all'ufficio emittente. In questo caso, l'ufficio emittente procede al controllo, redige il rapporto di controllo e trasmette il dossier all'UDSC. Quest'ultimo trasmette i risultati del controllo all'autorità estera richiedente e invia una copia

della trasmissione all'ufficio emittente.

Anche l'UDSC può richiedere assistenza amministrativa alle autorità estere se vi sono dubbi fondati relativi all'origine dichiarata delle merci.

9 Allegati 1-7

Allegato 1

Unità determinante per la definizione dell'origine; gruppo o composizione di prodotti

[Esempi relativi al punto 3.2](#)

Esempio n. 1

Esportazione di un'installazione completa di punzonatura e filettatura di pezzi in alluminio. Lo sviluppo e una parte della fabbricazione di tale installazione sono stati effettuati nell'impresa dell'esportatore svizzero. Il montaggio preliminare e i test sono in parte avvenuti nella sua impresa.

1 punzonatrice automatica	CH	CHF	130 000.00
1 convogliatore	DE	CHF	30 000.00
1 filettatrice automatica	FR	CHF	80 000.00
1 installazione di pulitura	IT	CHF	40 000.00
1 stazione di comando	SK	CHF	15 000.00
Costo totale del materiale		<u>CHF</u>	<u>295 000.00</u>
Costi di sviluppo, di fabbricazione, di controllo e di montaggio preliminare		CHF	100 000.00
Montaggio in loco		CHF	10 000.00
Utile in CH		CHF	20 000.00
Prezzo di vendita totale (incluso il montaggio in loco)		<u>CHF</u>	<u>425 000.00</u>

La filettatrice automatica nonché la stazione di pulitura sono apparecchi indipendenti che possono essere utilizzati anche individualmente. Tuttavia, i vari componenti dell'installazione completa costituiscono un gruppo di prodotti classificati come un insieme a una sola voce del SA e venduti come installazione completa. Il fatto che la parte svizzera di tale installazione corrisponda al 61,17 per cento è determinante: il criterio d'origine B è quindi soddisfatto.

Esempio n. 2

Consegna di un mulino per grano completo a partire da più ubicazioni (Paesi):

Provenienza	Costi di fabbricazione (franco fabbrica)	
Fabbrica Cina	CHF	350 000.00
Fabbrica Germania	CHF	240 000.00
Fabbrica Spagna	CHF	240 000.00
Fabbrica Svizzera	CHF	160 000.00
Ingegneria + utile	CHF	900 000.00
Montaggio in loco	CHF	35 000.00
Trasporto	CHF	75 000.00
Prezzo di vendita totale	CHF	2 000 000.00

(incluso il montaggio in loco)

La parte non originaria svizzera ammonta a 830 000.00 franchi e corrisponde al 43 per cento del prezzo franco fabbrica. La parte originaria svizzera (inclusa l'ingegneria, l'utile nonché il montaggio in loco) ammonta a 1 095 000.00 franchi e corrisponde al 57 per cento del prezzo franco fabbrica. Il criterio d'origine B è quindi soddisfatto.

Le installazioni di questo genere sono spesso esportate in più consegne parziali. Secondo le esigenze del Paese di destinazione, deve essere rilasciato un certificato d'origine per ogni fornitura parziale o uno per l'installazione completa.

Se è necessario un certificato d'origine per ogni fornitura parziale, deve essere presentato all'ufficio emittente un foglio di scarico sul quale sono menzionate le singole forniture parziali.

Allegato 2

Imballaggio

[Esempio relativo al punto 3.3](#)

Per la determinazione dell'origine, i consueti imballaggi, normalmente venduti con i prodotti che contengono, sono trattati come questi ultimi. Tuttavia tale regola non si applica quando gli imballaggi hanno un valore d'uso proprio e vengono utilizzati efficacemente più volte. Si applicano le stesse regole della classificazione tariffale secondo il SA. [Vedi Note esplicative della tariffa doganale – Tares \(n. 5\)](#).

Esempio: interruttori elettrici (voce 8535 del SA) fabbricati a partire dai materiali esteri seguenti:

- metalli, materie plastiche	CHF	22.00
- imballaggi per la vendita/per la vendita al dettaglio	CHF	3.00
- paletta di trasporto	CHF	3.00
Totale intermedio	CHF	28.00
<u>- lavorazione, montaggio e utile in Svizzera</u>	<u>CHF</u>	<u>27.00</u>
Prezzo franco fabbrica	<u>CHF</u>	<u>55.00</u>

Nell'esempio, la parte di materiali di base di origine estera rappresenta più del 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tuttavia, dato che non si tiene conto dell'imballaggio di trasporto per determinare l'origine, il prodotto (interruttori elettrici + imballaggio di vendita) soddisfa le condizioni del criterio del 50 per cento.

Allegato 3

(Langzeit-) Erklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung

(Long-term) supplier's declaration (CCI) for non-preferential origin / Déclaration (CCI) à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre non préférentiel

Der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren ¹⁾:

I, the undersigned, declare that the goods described below: / Je soussigné déclare que les marchandises décrites ci-après :

die (regelmäßig) geliefert werden an _____ ²⁾

being (regularly) supplied to / qui font l'objet d'envois réguliers à

ihren Ursprung haben / haben werden

originate / will originate / sont originaires de / seront originaires de

³⁾ **in der Europäischen Union**, nämlich in _____ ⁴⁾

in the European Union, i.e. / l'Union Européenne, plus précisément de

und die Ursprungsregeln gemäss Artikel 59-61 UZK erfüllen.

and satisfy the rules of origin laid down in articles 59-61 UCC. / et satisfont aux règles d'origine conformément aux Articles 59-61 du Code des Douanes de l'Union.

³⁾ **außerhalb** der Europäischen Union, nämlich in _____ ⁵⁾

outside the European Union, i.e. / pays tiers à l'Union Européenne, plus précisément ...

Diese Erklärung ist **nur gültig für** die oben genannte Sendung (**Einzelerklärung**).

This declaration is valid only for the above mentioned shipment. / La présente déclaration n'est valable que pour l'envoi mentionné ci-dessus.

Diese (**Langzeit-**) **Erklärung ist gültig für alle Sendungen** dieser Waren vom _____ bis _____ ⁶⁾

This declaration is valid for all shipments of these goods dispatched from to

La présente déclaration vaut pour tous les envois de ces produits effectués de à

Der Unterzeichner verpflichtet sich, _____ ²⁾

umgehend zu unterrichten, wenn diese Erklärung nicht mehr gültig ist.

I undertake to inform immediately if this declaration is no longer valid.

Je m'engage à informer immédiatement si la présente déclaration n'est plus valable.

Diese Erklärung kann von der Industrie- und Handelskammer (IHK) bescheinigt werden ⁵⁾⁷⁾. Der Unterzeichner verpflichtet sich dann, der IHK auf Verlangen Nachweise ⁸⁾ zu dieser Erklärung vorzulegen und diese unverzüglich zu informieren, wenn diese Erklärung nicht mehr gültig ist.

This declaration may be certified by the CCI ⁵⁾⁷⁾. In this case I undertake to make available any further supporting documents to this declaration if required by the CCI ⁸⁾ and to inform the CCI if this declaration is no longer valid.

La présente déclaration peut être légalisée par la CCI ⁵⁾⁷⁾. Dans ce cas, je m'engage à fournir toutes preuves complémentaires que la CCI ⁸⁾ jugera nécessaires et à informer immédiatement la CCI si la présente déclaration n'est plus valable.

Diese Erklärung wurde DV-technisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig⁹⁾.

This declaration was electronically generated and is valid without a signature.

Cette déclaration a été générée électroniquement est valide sans signature.

Unternehmen: <i>Company: /</i> <i>Entreprise:</i>	Bescheinigung der IHK – obenstehende Erklärung für glaubhaft befunden / <i>Certification by the CCI – the declaration as above deemed credible: /</i> <i>Légalisation de la CCI – la présente déclaration est crédible:</i>
Ort, Datum + Name und Anschrift des Unternehmens + Name, Stellung im Unternehmen, Unterschrift ⁹⁾ <i>Place, date + name and address of company + name, position in company, signature /</i> <i>Lieu, date, nom et adresse de l'entreprise + nom, fonction, signature</i>	Ort, Datum + Stempel / Siegel der Industrie- und Handelskammer (IHK), Unterschrift <i>Place, date, CCI-stamp, signature</i> <i>Lieu, date, cachet de la CCI, signature</i>

Fußnoten (nur zur Erläuterung) / Footnotes (for explanation only) / Notes explicatives:

- 1) **Warenbezeichnung, Handelsübliche Warenbezeichnung auf der Rechnung, z. B. Modellnummer**
Description. Commercial designation as used on the invoice, e. g. model no.
Désignation des marchandises. Désignation commerciale des marchandises utilisée sur les factures, par exemple « modèle n° »
- 2) **Name und Anschrift des Unternehmens, an das die Waren geliefert werden (Empfänger oder Käufer).**
Name and address of company, to which goods are supplied (consignee or buyer).
Nom et adresse de l'entreprise, à laquelle les marchandises sont livrées (destinataire ou acheteur).
- 3) **Nur eine Möglichkeit verwenden. – Ausnahme: wenn Waren mit EU-Ursprung zusammen mit "Nicht-EU-Ursprungswaren" geliefert werden, ist das Ursprungsland von jeder Ware deutlich auf der Rechnung oder einem anderen Handelspapier anzugeben.**
Only one option to be used. – Exception: Whenever goods having European Union origin are supplied together with goods originating outside the Union, the proper country of origin has to be shown clearly on the invoice or another commercial document.
Ne choisir qu'une seule possibilité. – Exception: si les marchandises d'origine UE sont expédiées avec des marchandises d'origine hors UE, le pays d'origine de chaque article doit être clairement mentionné sur la facture ou tout autre document commercial.
- 4) **Ursprungsland eintragen (Mitgliedsstaat der Europäischen Union)**
Country of origin (member state of the European Union). Pays d'origine (Etat membre de l'Union Européenne).
- 5) **Ursprungsland eintragen (Staat außerhalb der Europäischen Union). >> Nur in diesen Fällen ist eine IHK-Bescheinigung grundsätzlich erforderlich. Der Drittlandsursprung ist durch geeignete Vorpapiere nachzuweisen.**
Country of origin (state outside the European Union). >> Only in these cases a certification by the CCI is required. The origin has to be proven by appropriate documents.
Pays d'origine (pays tiers à l'Union Européenne). >> La légalisation de la CCI n'est obligatoire que dans ces cas. L'origine hors UE doit être justifiée par des documents appropriés.
- 6) **Datumsangabe nur, wenn Verwendung als Langzeiterklärung. Die Dauer darf 24 Monate nicht überschreiten. Wird die Erklärung durch die IHK bescheinigt, beträgt die Gültigkeitsdauer maximal 12 Monate.**

To be filled in only when used as long-term declaration. The period of time must not exceed 24 months. In case of certification by the CCI the period must not exceed twelve months.

Dates à compléter uniquement pour une déclaration à long terme. La période ne doit pas dépasser 24 mois. En cas de légalisation par une CCI, la période de validité ne peut être supérieure à 12 mois.

- 7) **Die IHK, in deren Bezirk der Lieferant seinen eingetragenen Sitz hat.**

The supplier's local Chamber of Commerce and Industry. Chambre de Commerce et d'Industrie du fournisseur.

- 8) **Diese Erklärung kann als Vornachweis für die Beantragung eines Ursprungszeugnisses, einer IHK-(Langzeit-) Erklärung oder zur Bescheinigung anderer Außenwirtschaftsdokumente mit Ursprungslandangabe bei einer IHK vorgelegt werden. Hierbei kann die IHK verlangen, dass diese Erklärung von der zuständigen IHK bescheinigt wurde. Zuständig ist die IHK, in deren Bezirk der Aussteller der Erklärung seinen eingetragenen Sitz hat. Es können Nachweise für den Ursprung verlangt werden. Diese entsprechen den bei der Ausstellung eines Ursprungszeugnisses erforderlichen Nachweisen.**

This declaration may qualify for the application of export documents in a CCI (e.g. certificates of origin). The CCI, where the certificate of origin is applied for, may demand a certification of the present declaration by the supplier's local Chamber of Commerce and Industry. Documents proving the origin might be requested. They correspond with documents required for issuing a certificate of origin.

Cette déclaration peut servir de justificatif pour l'établissement d'un certificat d'origine, d'une déclaration du fournisseur (CCI) ou pour une légalisation par une CCI de tout autre document mentionnant l'origine de produits. Dans ce cas, la CCI peut exiger la légalisation préalable de la déclaration par la CCI compétente. La CCI compétente est celle qui est responsable de la circonscription dans laquelle est inscrit le siège social du signataire de la présente déclaration. La CCI peut exiger des justificatifs d'origine de la marchandise équivalents à ceux exigés pour l'établissement d'un certificat d'origine.

- 9) **DV-technisch erstellte Erklärungen werden auch ohne Unterschrift anerkannt, sofern darin die verantwortliche natürliche Person namentlich mit ihrer Stellung in der Firma genannt ist.**

Electronically generated declarations are also recognized without a signature, provided that the responsible natural person and its position in the company are mentioned.

Les déclarations électroniques sont reconnues sans signature à condition qu'elles mentionnent le nom de la personne physique responsable et sa position dans l'entreprise.

Stand: Dezember 2021

Allegato 4

Accordo sulla semplificazione della procedura di richiesta per il rilascio di prove documentali

In applicazione dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) nonché dell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), si conviene quanto segue:

Accordo tra la Camera di commercio di

[.....]

e

l'impresa

[.....]

1. L'ufficio emittente [designazione della camera di commercio] autorizza la summenzionata impresa con n. IDI [.....], la quale presenta regolarmente domande per il rilascio di prove documentali e offre garanzie sufficienti per quanto riguarda il controllo dell'attestazione originale delle merci, a richiedere il rilascio delle prove documentali senza presentare prove dell'origine (giustificativi).
2. L'impresa trasmette la richiesta all'ufficio emittente
 - per via elettronica secondo l'articolo 21 OAO (procedura di autenticazione elettronica);
 - in forma cartacea.

Nella richiesta figura in modo chiaro e visibile la menzione: «*conformemente all'accordo sulla semplificazione della procedura di richiesta per il rilascio di prove documentali del [...]».*

3. Al fine di essere esonerata dalla presentazione delle prove documentali prescritte all'articolo 18 OAO e all'articolo 8 OAO-DEFR, l'impresa sottopone all'ufficio emittente competente, per controllo, una parte delle prove documentali già disponibili al momento della conclusione del presente accordo.
4. Dopo la conclusione dell'accordo, l'ufficio emittente verifica le prove dell'origine dell'impresa a intervalli di tre anni.

5. L'impresa deve, su richiesta, poter fornire all'ufficio emittente in qualsiasi momento e almeno durante cinque anni i documenti giustificativi correlati alla richiesta in questione.

L'impresa si assume eventuali spese del controllo documentale.

6. L'impresa deve informare spontaneamente l'ufficio emittente in merito a tutte le modifiche concernenti il contenuto del presente accordo.
7. Il presente accordo non esonera la persona o l'impresa dall'applicazione delle modalità definite nell'OAO e nell'OAO-DEFR.
8. Il presente accordo ha effetto dal [...] ed entra in vigore immediatamente dopo essere stato approvato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
9. Il presente accordo è valido per una durata illimitata. Può essere disdetto da ciascuna delle parti previo preavviso scritto di sei mesi.
10. In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la Camera di commercio può disdire l'accordo con effetto immediato.

Luogo e data

Ufficio emittente

Firma / firma elettronica

.....

Luogo e data

Impresa

Firma / firma elettronica

.....

**Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini UDSC
Origine**

Firma / firma elettronica

.....

Allegato 5

Accordo per la procedura di autenticazione elettronica per il rilascio delle certificazioni di origine

In applicazione dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) nonché dell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), si conviene quanto segue:

Accordo tra la Camera di commercio di

[.....]

e

l'impresa

[.....]

1. Le prove dell'origine corrette possono essere trasmesse alla Camera di commercio sia per via elettronica, unitamente agli altri documenti, sia con la richiesta di rilascio di una prova documentale senza prove dell'origine.
2. In caso di domanda di attestazione inoltrata per via elettronica, il collaboratore dell'impresa si identifica sul server della Camera di commercio mediante codice dell'impresa, nome dell'utente e password. Questo tipo di identificazione sostituisce la firma autografa.

L'autenticità, la confidenzialità, l'integrità e l'invariabilità dei dati sono garantite grazie all'impiego di un collegamento criptato.

3. I dati vengono rilevati dal collaboratore dell'impresa mediante un'applicazione web, direttamente nel sistema della Camera di commercio. La Camera di commercio non è responsabile delle conseguenze dei guasti tecnici né dei danni indiretti o diretti risultanti dal trattamento elettronico dei dati.
4. L'impresa protegge i suoi dati d'accesso al sistema da persone non autorizzate. L'impresa è responsabile di eventuali abusi.
5. L'impresa si assume i costi seguenti:
 - a) acquisto e manutenzione del sistema informatico;
 - b) acquisto dei software necessari.

6. La domanda di attestazione e le disposizioni figuranti sul retro, conformemente all'allegato 3 OAO-DEFR, sono parimenti vincolanti in caso di trasmissione elettronica dei dati.
7. Il presente accordo ha effetto dal [...] ed entra in vigore immediatamente dopo essere stato approvato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
8. Il presente accordo è valido per una durata illimitata. Esso può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine del mese, previo preavviso scritto di sei mesi.
9. In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la Camera di commercio può disdire l'accordo con effetto immediato.

Luogo e data

Luogo e data

Ufficio emittente

Impresa

Firma / firma elettronica

Firma / firma elettronica

.....

.....

**Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini UDSC
Origine**

Firma / firma elettronica

.....

Allegato 6

Stampare formulario	Esportatore (Nome, indirizzo del richiedente) * Indirizzo dell'esportatore (= richiedente della domanda di attestazione) = deve essere identico all'indirizzo sulla fattura commerciale o su quella pro forma.		N°		
	DOMANDA DI ATTESTAZIONE				
	Per le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell'origine ai sensi dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO) alla: Camera di commercio del Canton Ticino Corso Elvezia 16 6901 Lugano Telefono +41 91 911 51 25/29 Telefax +41 91 911 51 12 E-Mail certificazioni@cc-ti.ch Apertura sportelli 09.00-11.00 / 14.00-16.00				
	Destinatario * Indirizzo del destinatario della fattura (notify). Indirizzo del destinatario della merce (consignee), può figurare anche se diverso da quello di fatturazione.		Cert. d'origine es. Numero di documenti da attestare es. Fatture es.	da legalizzare	
		Paese d'origine * Paese d'origine secondo le indicazioni sulla fattura			
Indicazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) La fattura d'esportazione funge da base per effettuare il controllo della domanda di attestazione e del certificato d'origine. Senza la fattura e senza l'effettiva consegna delle merci, non è possibile attestare né il certificato d'origine né la fattura.		Osservazioni Le indicazioni precedute da un asterisco (*) devono essere identiche a quelle sul certificato d'origine.			
Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci * Contrassegno dell'imballaggio: Numerazione dei pacchi/colli (p es. 1-3) Numero di pacchi/colli Tipo di imballaggio: cartone, legno ecc. * Descrizione dettagliata della merce con numeri di articolo, numeri di serie ecc. e quantità o misure esatte * Indicare il numero della rispettiva fattura: «Details as per invoice No. dated		Voce della tariffa doganale svizzera Voce della tariffa doganale del prodotto (8 cifre)	* Criterio d'origine: p. es. B	Peso netto (kg, l, m ³ , ecc.) *Totale peso netto *Totale peso lordo (imballaggio incluso) Peso lordo	Valore in Frs. Importo totale della fattura in fr. (cambio del giorno) Importo totale della fattura in Frs.
* Criteri d'origine (inscrivere la lettera che conviene) (Basi giuridiche vedi pagina 2/retro)		Il richiedente dichiara di aver preso visione delle dichiarazioni riportate sul retro. Egli dichiara inoltre di aver completato, se del caso, questi dati.			
1. Merci di produzione propria A Merce interamente fabbricate (art. 10 OAO) B Criterio del 50% di valore aggiunto (art. 11 cpv. 1, lett a OAO) C Cambiamento di voce del SA (camb di voce tariffale)(art. 11, cpv. 1, lett. b OAO) D Regole di lista (art. 11, cpv. 1 lett. c e 2 OAO; art. 2 e allegato 2 OAO-DFE) E Altri fatti documentabili nell'ambito dell'attestazione dell'origine (art. 4 OAO) (Indicazioni nel riquadro «Osservazioni») F Traffico di perfezionamento (art. 16 OAO)		Luogo e data Nome responsabile Numero di telefono			
2. Merci non di produzione propria G Merce commerciale (art. 5 e 17 OAO) (Indicazioni supplementari del richiedente di cui alla cifra 2, si veda retro)		Timbro e firma del richiedente Timbro dell'impresa e firma del richiedente			
3. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei cap. 84 a 92 della tariffa d'uso delle dogane svizzere H Fornitura insieme con merce dei cap. 84 a 92 (art. 4 cpv1 OAO-DFE) I Fornitura per merce già consegnata dei cap. 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 OAO-DFE) (Indicazioni supplementari e dichiarazione del richiedente alla cifra 3, si veda retro)					

Dichiarazione del richiedente:

1. Merci di produzione propria:

Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell'Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell'ordinanza del DFE del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna "criteri d'origine" (*)

2. Merci non di produzione propria:

Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono esattamente a quelle indicate nelle fatture/certificati d'origine o nelle dichiarazioni d'origine qui di seguito elencati:

Fabbricante o fornitore:

Data delle fatture (CO/Dich. d'orig.): Attestati o istituiti da:

	<p><i>No + date du certificat d'origine ou décision de taxation douanière (déclaration d'importation) + no de l'EUR. 1 / EUR-MED + date de facture ou déclaration d'origine</i></p>	<p><i>La chambre de commerce qui a légalisé le certificat d'origine du fournisseur ou l'adresse du bureau de la douane qui a établi la décision de taxation douanière</i></p>
--	---	---

Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisarlo sugli stessi.

3. Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92 (art 4, cpv. 2 OAO-DFE)

"Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di _____ (descrizione il più dettagliata possibile dei congegni forniti in precedenza) secondo la fattura n. _____ e il cert. di origine n. _____ rilasciato dalla Camera di commercio del Cantone Ticino il _____."

4. Il sottoscritto richiedente dichiara sotto sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente alle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette.

Egli s'impegna, su richiesta dell'Amministrazione delle dogane o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell'origine e, se del caso, a permettere l'esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata. Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s'impegna a riconsegnare i documenti concernenti l'attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero necessari.

Allegato 7

<p>Exporteur Exportateur Esportatore Exportier</p> <p>Testfirma AG Teststrasse CH-9999 Testingen Switzerland</p>	<h1>ORIGINAL</h1>	<p>Seite 1/1</p> <p>Nr. 346</p>		
<p>Empfänger Destinataire Destinatario Consignee</p> <p>Empfänger Name 1 Empfänger Name 2 Empfänger Name 3 Empfänger Name 4 Empfänger Name 5 Empfänger Strasse Empfänger Ort Caïmanes, Iles</p>	<p>URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATO D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN</p> <p>SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA SWISS CONFEDERATION</p> 	<p>Ursprungeland Switzerland Pays d'origine Paese d'origine Country of origin</p>		
<p>Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration)</p> <p>Dies sind die Angaben über die Beförderung</p> <p>Eine weitere Zeile Angaben über Beförderung.</p>	<p>Bemerkungen Observations Osservazioni Observations</p> <p>Das sind die Bemerkungen</p> <p>Und auch die Bemerkungen haben eine zweite Zeile</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="821 963 1141 1534"> <p>Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Mercha, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods</p> <p>Position 1</p> <p>Position 3</p> <p>Ursprungskriterien G Zeile</p> <p>Ursprungskriterien I Zeile</p> </td> <td data-bbox="1141 963 1417 1534"> <p>Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m³ etc./ecc.</p> <p>50.000 kg</p> <p>100.000 kg</p> <p>200.000 kg</p> <p>Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight</p> <p>370.000 kg</p> </td> </tr> </table>	<p>Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Mercha, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods</p> <p>Position 1</p> <p>Position 3</p> <p>Ursprungskriterien G Zeile</p> <p>Ursprungskriterien I Zeile</p>	<p>Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m³ etc./ecc.</p> <p>50.000 kg</p> <p>100.000 kg</p> <p>200.000 kg</p> <p>Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight</p> <p>370.000 kg</p>
<p>Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Mercha, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods</p> <p>Position 1</p> <p>Position 3</p> <p>Ursprungskriterien G Zeile</p> <p>Ursprungskriterien I Zeile</p>	<p>Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m³ etc./ecc.</p> <p>50.000 kg</p> <p>100.000 kg</p> <p>200.000 kg</p> <p>Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight</p> <p>370.000 kg</p>			
<p>Das unten gezeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware La Chambre de commerce soussignée certifie l'origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l'origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods</p> <p>To verify this document visit certificates.iccwbo.org. Security code: 0C00-0000-02K0-RAAB</p>   <p>Basel, 19.11.2020</p>  <p>Handelskammer beider Basel Chambre de Commerce de Bâle Camera di Commercio di Basilea Basel Chamber of Commerce</p> <p>Thomas Aebischer</p>				